RASSEGNA STAMPA

News periodo

Gennaio-Maggio 2015

(AB Engineering Srl - all right reserved – è proibita la divulgazione dei seguenti contenuti se non espressamente autorizzata)



INDICE ANALITICO

Titolo news	Data pubblicazione	Pagina
Modifiche all'impianto fotovoltaico con incentivo? Ecco le nuove regole dal GSE	27/05/2015	4
Importante aggiornamento: posticipato il termine per l'ottenimento della qualifica seu	27/05/2015	5
Hai installato in proprio il contatore di produzione nel tuo impianto? In arrivo l'obbligo della TELELEGGIBILITA'	20/05/2015	6
Formazione obbligatoria per la sicurezza – l'innovativa piattaforma di e-learning	13/05/2015	7
Nuovi obblighi per i proprietari di impianti di refrigerazione, condizionamento o pompe di calore con alcune caratteristiche	13/05/2015	9
Ecobonus 65%: portale enea e nuove guide per schermature solari e caldaie a biomassa	07/05/2015	10
Riscaldamenti: scatta l'obbligo delle valvole termostatiche, con incentivo se fatto entro il 2015.	30/04/2015	11
Nuovo adempimento per impianti a fonti rinnovabili: ottenimento della qualifica SEU/SEESEU	24/04/2015	13
Smaltimento rifiuti pericolosi: due importanti scadenze per le aziende	16/04/2015	15
Mutui a tasso zero per impianti sportivi – grande opportunita' da cogliere in tempi stretti	16/04/2015	16
Nuove norme di prevenzione incendi per le strutture sanitarie	08/04/2015	18
Riscaldamento. La misura nel milleproroghe. Obbligo di redigere il libretto di caldaia entro dicembre 2015 per gli impianti termici civili da 35 kW in su.	08/04/2015	20
Hai un contatore di produzione UTF nel tuo impianto? Ricordati di non mancare la verifica triennale.	01/04/2015	21
Nuova fatturazione elettronica: l'obbligo si estende anche al GSE.	25/03/2015	23

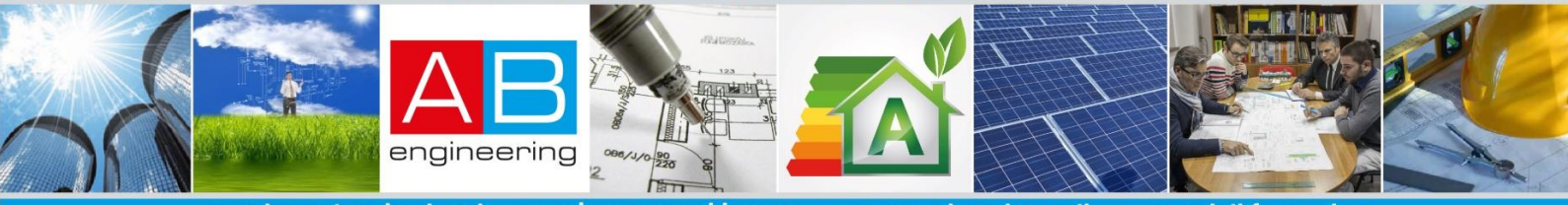

IMU e terreni agricoli 2015	19/03/2015	25
Fotovoltaico, acconto piu' pesante per le “aziende agricole”.	19/03/2015	29
Per le strutture turistico alberghiere: Nuova proroga (di sei mesi) in materia di prevenzione incendi.	19/03/2015	30
Sistemi di accumulo di energia su impianti incentivati: finalmente si puo'!!!	19/03/2015	31
ATTENZIONE – Furti e falsi ispettori negli impianti fotovoltaici	19/03/2015	32
Nuova proroga in materia di prevenzione incendi	19/03/2015	33
Promemoria delle prossime scadenze per gli adempimenti su impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW	04/03/2015	34
IMPORTANTE SCADENZA SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGO ADEGUAMENTO ABILITAZIONE PER UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO	12/02/2015	36
CONTRIBUTI ED INCENTIVI DALL’INAIL. Una grande opportunita' per le imprese	10/02/2015	37
Spalma Incentivi – Rimodulazione delle tariffe e obbligo di scelta dell’opzione	04/02/2015	39
Obbligo diagnosi energetica per alcune imprese (D. Lgs. 102/2014)	04/02/2015	39
Obbligo adeguamento impianti di produzione di energia elettrica (Delibera AEEG 421/2014/R/EEL) pena la sospensione di incentivi/contributi.	02/02/2015	41
Delibera AEEG 243/2013/R/ELL - Obbligo di adeguamento impianti fotovoltaici	28/01/2015	42
Decreto Competitivita' – Modifica erogazione incentivi	23/01/2015	43
Illuminazione e risparmio con la tecnologia LED	09/01/2015	44

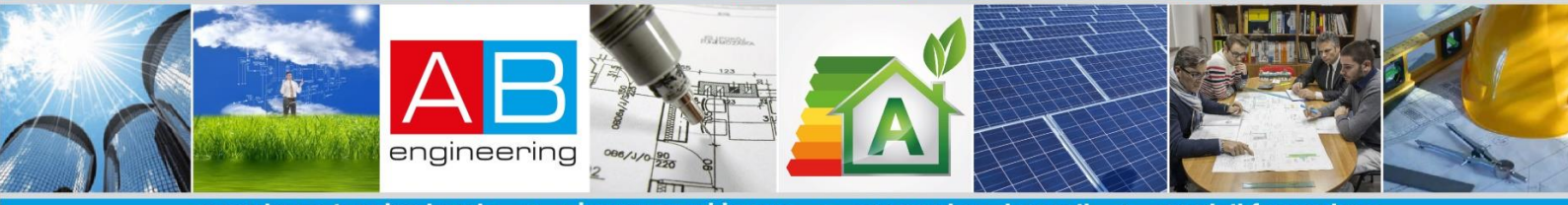

Modifiche all'impianto fotovoltaico con incentivo? Ecco le nuove regole dal GSE



Il GSE ha emanato il Documento Tecnico di Riferimento "Regole per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia". (lo puoi scaricare all'indirizzo: **http://www.abengineeringsrl.it/node/237**)

Si applicano a tutti gli impianti fotovoltaici ammessi agli incentivi (di qualsiasi Conto Energia) nei quali si verifica la necessità di apportare delle modifiche, e dettano i criteri da seguire per effettuare gli interventi in maniera corretta e senza perdere il diritto alle tariffe incentivanti.

Le casistiche contemplate nel Documento sono le seguenti:

- **modifiche tecnico-progettuali** (spostamento dell'impianto, sostituzione di componenti tra cui inverter e moduli, variazione della modalità installativa, variazione della configurazione elettrica o del punto di connessione);
- **modifiche giuridiche** (cambio di titolarità, variazione di proprietà del sito di installazione);
- **modifiche commerciali** (cambio del regime commerciale);
- **modifiche amministrative** (cambio dell'iban, rettifica dati anagrafici).

Sono previsti alcuni adempimenti burocratici pre-intervento e post-intervento, ed il pagamento di diritti di segreteria.

In linea generale, è necessario mantenere inalterati gli aspetti tecnici che hanno consentito di accedere alle tariffe incentivanti. Ma bisogna comunque informarsi in maniera approfondita prima di eseguire l'intervento, in quanto per alcuni tipi di modifiche ci sono delle restrizioni importanti.

Inoltre, le regole hanno l'obiettivo di salvaguardare il tetto massimo previsto dei 6,7 miliardi di euro annui, perciò stabiliscono un trattamento particolare per le modifiche che comportano un aumento della producibilità dell'impianto. Questo dettame ha fatto molto scalpore tra gli addetti ai lavori, suscitando proteste e richieste di revisione: si attendono perciò novità a riguardo.

Importante aggiornamento: posticipato il termine per l'ottenimento della qualifica seu



Il GSE ha prorogato i termini per l'ottenimento della qualifica SEU (per approfondire su che cos'è il SEU vai su**http://www.abengineeringsrl.it/node/227**)

I nuovi termini sono:

- **entro il 30 settembre 2015**, nei casi di sistemi già esistenti;

- entro 60 giorni solari dalla data di recesso della convenzione di SSP ovvero **entro il 30 settembre 2015** nei casi in cui la data di recesso sia antecedente alla data di apertura del portale, per i sistemi già esistenti con SSP che recedono da tale servizio.

Approfondisci in quale caso rientra il tuo impianto, leggendo il nostro questionario di orientamento al link:

http://www.abengineeringsrl.it/photogallery/228

Hai installato in proprio il contatore di produzione nel tuo impianto? In arrivo l'obbligo della TELELEGGIBILITA'



Superato l'iniziale periodo transitorio di coordinamento tra il GSE ed i Gestori di Rete, sta ora entrando nel vivo per i Produttori l'effettiva applicazione della **Delibera 595/2014/R/EEL**, avente per oggetto la "Regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta".

La Delibera stabilisce che dal 01 gennaio 2016 il GSE erogherà gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai Gestori di Rete, in quanto il soggetto responsabile della raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta per ogni impianto sarà il Gestore di Rete.

I Produttori interessati sono quindi **coloro che hanno installato in proprio il/i contatore/i di produzione nell'impianto di generazione**, e al momento trasmettono autonomamente i dati al GSE.

Questi hanno l'obbligo, ai fini dell'attuazione della Delibera, di rendere TELELEGGIBILI i propri contatori inviando le informazioni e/o eseguendo le attività richieste dal Gestore di Rete **entro il 31 dicembre 2015, pena la sospensione degli incentivi da parte del GSE**.

A partire dalla prima telelettura, tali Produttori pagheranno quindi al Gestore di Rete i costi del servizio di lettura, validazione e trasmissione al GSE dei dati.

Per vedere le casistiche per i soggetti interessati, potete scaricare il questionario di orientamento che abbiamo realizzato nella sezione **http://www.abengineeringsrl.it/download**

Formazione obbligatoria per la sicurezza – l'innovativa piattaforma di e-learning



La formazione è fondamentale per la Sicurezza dei lavoratori, oltre che un obbligo di legge previsto dal DLgs.81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro).

I nostri docenti e professionisti con anni di esperienza specifica in materia da diversi anni supportano le aziende del territorio somministrando in aula tutti i corsi di formazione previsti per legge, anche dagli ultimi accordi Stato Regioni del 21/12/2011 per le figure di RSPP, RLS, Lavoratori, addetti alle emergenze, Preposti, Addetti all'utilizzo di attrezzature specifiche.

LA PIATTAFORMA INNOVATIVA DI E-LEARNING

Per tutte le aziende che per mancanza di tempo o problemi organizzativi non sono ancora in regola con la formazione **ci siamo dotati** anche di una piattaforma che eroga i **corsi in e-learning** sulla Sicurezza sul Lavoro.

COME FUNZIONA

La formazione Sicurezza sul lavoro in modalità e-learning può essere svolta tramite un PC presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, ed essendo suddivisa in unità didattiche consente di dedicarvi gli intervalli di tempo disponibili a discrezione del partecipante.

I VANTAGGI

Affidandoti a noi puoi unire l'ottimizzazione e personalizzazione delle risorse temporali da dedicare alla formazione in modalità e-learning, con la sicurezza del supporto costante e professionale della nostra struttura.

Un connubio perfetto che semplifica e garantisce la qualità del risultato finale.

VERIFICA LA FATTIBILITA' CON UN CLICK

Verifica gratuitamente tutti i corsi di formazione obbligatori comunicandoci semplicemente il tuo codice ATECO e il numero di addetti della tua azienda.

Scrivi all'Ing Serena Cossa: s.cossa@abengineeringsrl.it **(tel 071.7202100)**

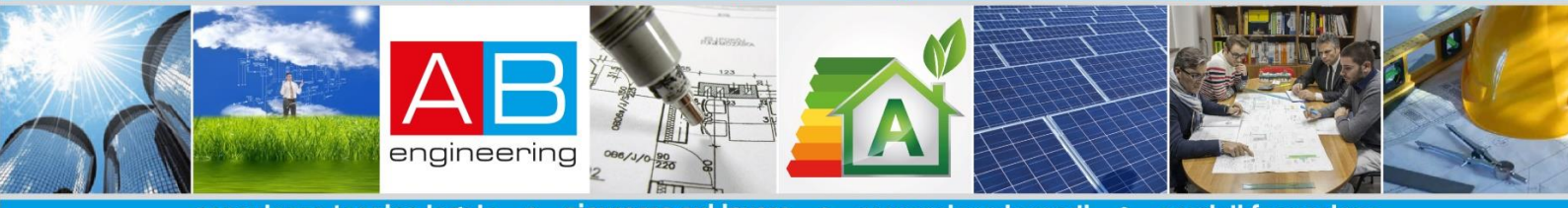

Nuovi obblighi per i proprietari di impianti di refrigerazione, condizionamento o pompe di calore con alcune caratteristiche



L'entrata in vigore del D.P.R. n.43/2012 pone a carico degli "**operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorati ad effetto serra**" alcuni obblighi importanti.

L'art. 15 del regolamento stabilisce che **l'Operatore** dell'apparecchiatura o dell'impianto, identificato come il **Proprietario**dell'apparecchiatura o dell'impianto qualora non abbia delegato a una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso, deve compilare il cosiddetto **Registro dell'Apparecchiatura** di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) N. 1516/07.

L'art. 16 del medesimo regolamento pone a carico dell'Operatore/Proprietario l'obbligo di trasmissione delle informazioni sulle emissioni di gas fluorurati (F-Gas), tramite una Dichiarazione annuale denominata "**Dichiarazione F-Gas**".

Tale dichiarazione deve essere trasmessa in formato elettronico ad ISPRA **entro il 31 maggio** di ogni anno.

Le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla Dichiarazione F-Gas sono disciplinate dal D.Lgs 5 marzo 2013, n. 26 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) N. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra". **In particolare, sono previste sanzioni**

amministrative pecuniarie per un importo compreso tra 1.000 e 10.000 Euro (art. 6, commi 3 e 4).

L'AB Engineering S.r.l. rimane a disposizione per valutare l'effettiva applicabilità del regolamento suddetto al Vs. caso specifico e nel caso fosse necessario, per redigere il Registro dell'Apparecchiatura e la Dichiarazione F-Gas.

Ecobonus 65%: portale enea e nuove guide per schermature solari e caldaie a biomassa



Da inizio aprile e' possibile inviare online, sul portale ENEA finanziaria2015.enea.it, la documentazione per richiedere le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ultimati **entro il 31 dicembre 2015**.

L'ecobonus riguardera' sia i lavori effettuati per le riqualificazioni energetiche nelle singole abitazioni, sia quelli nelle parti comuni dei condomini e durerà fino al 31/12/2015, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190).

A partire dal 1° gennaio 2016, l'ecobonus scendera' dal 65% al 36%, quindi per usufruire della detrazione maggiorata le ristrutturazioni devono essere pianificate e concluse entro i prossimi otto mesi.

Nelle guide Enea aggiornate ad aprile vengono specificati i requisiti tecnici degli interventi, le procedure da seguire e la relativa documentazione da inviare all'Enea per le detrazioni fiscali del 65% per interventi riguardanti:

- SCHERMATURE SOLARI
- CALDAIE A BIOMASSA
- SERRAMENTI E INFISSI
- COIBENTAZIONE PARETI E COPERTURE
- RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO
- PANNELLI SOLARI

Riscaldamenti: scatta l'obbligo delle valvole termostatiche, con incentivo se fatto entro il 2015.

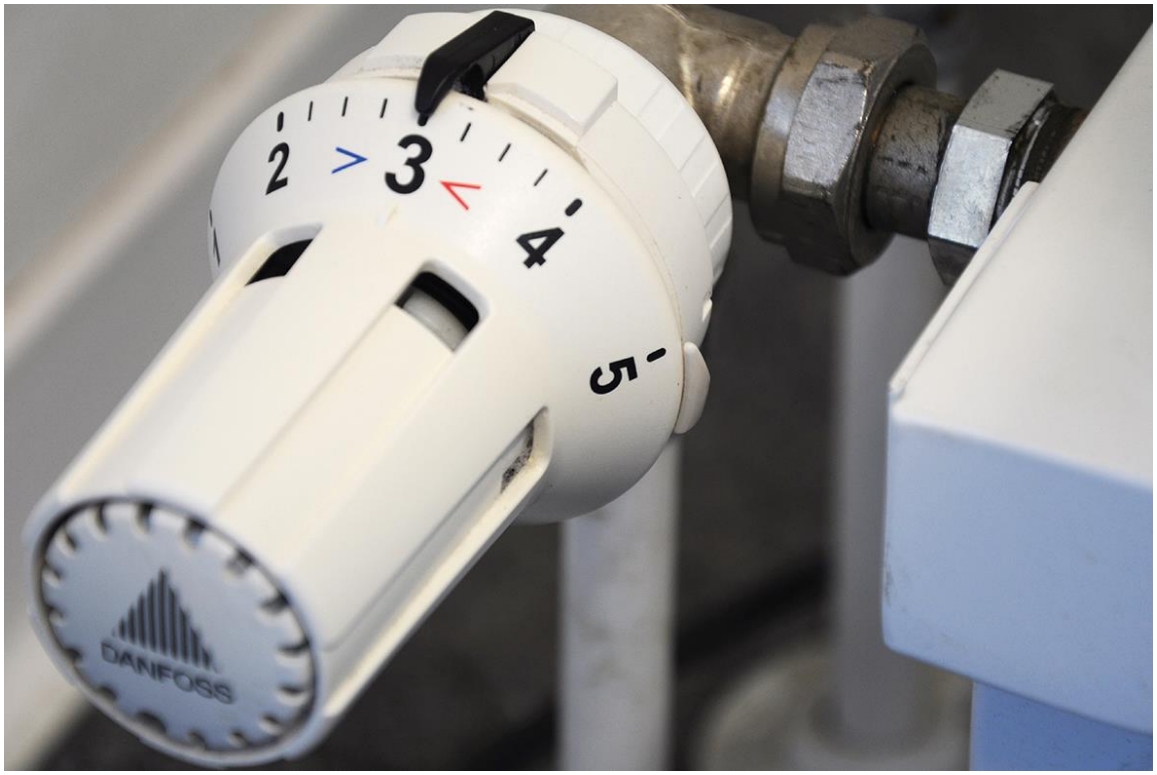

Entro il **31 dicembre 2016**, così come previsto dal decreto di recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, per tutti gli italiani che risiedono in **condomini con riscaldamento centralizzato** (sono, quindi, esclusi i proprietari di immobili con l'impianto autonomo) scatterà l'obbligo di **installare su ciascun termosifone** del proprio appartamento **le valvole termostatiche con i contabilizzatori di calore**.

Le valvole sono meccanismi di termoregolazione che permettono una suddivisione del calore nelle diverse stanze dell'appartamento, consentendo di escludere automaticamente il termosifone una volta che la camera ha raggiunto la temperatura desiderata in base al livello impostato, da 0 a 5. I contabilizzatori o ripartitori di calore sono, invece, apparecchiature che quantificano il calore effettivamente consumato.

Questo intervento di **risparmio energetico** consente un risparmio medio annuale **tra il 10% e il 30%** del totale del combustibile utilizzato da ogni condominio.

L'incentivo

L'intervento può beneficiare di una detrazione fiscale del 50% (che può arrivare a 65% se accompagnato ad altri interventi di risparmio energetico), se effettuato entro il **31 dicembre 2015.**

Gli esclusi

Oltre agli impianti autonomi, l'obbligo dell'installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori di calore non scatta nel caso ci siano "**impedimenti di natura tecnica**".

È il caso, ad esempio, di case riscaldate da pannelli radianti obsoleti, dove adeguare l'impianto costerebbe troppo e l'operazione risulterebbe complicata.

Le sanzioni

I condomini che non osserveranno la legge saranno soggetti ad una **sanzione amministrativa** compresa tra i 500 e i 2500 euro, a seconda delle disposizioni adottate dalle singole Regioni.

AB Engineering s.r.l.
Sede legale: Via San Gennaro, 28 - 60027 OSIMO(AN)
Cod. Fisc. 02391620420 - P. IVA 02391620420
Telefono 071.7202100 Fax 071.7201547
www.abengineeringsrl.it - info@abengineeringsrl.it

Nuovo adempimento per impianti a fonti rinnovabili: ottenimento della qualifica SEU/SEESEU



Premessa

Negli ultimi anni, si è verificato il massiccio sviluppo della cosiddetta "**generazione diffusa**", cioè di piccoli/medi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a servizio di utenze domestiche ed industriali, che ha comportato una notevole crescita dell'autoconsumo locale, senza l'impiego dunque della rete, contribuendo a migliorare l'efficienza generale del sistema.

Le Direttive Europee e le varie leggi nazionali, per sostenere tale sviluppo, hanno introdotto i **Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)** ed hanno stabilito **sistemi tariffari particolari** ad essi dedicati.

Che cosa sono i SEU e di quali benefici godono

Senza entrare nel merito del complicato panorama normativo, in sintesi i SEU sono sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica (da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento) gestiti da un unico produttore, sono direttamente connessi all'unità di consumo di un solo cliente finale anche diverso dal produttore. Ai SEU e ai SEESEU (sistemi equivalenti ai SEU) verrà applicata la parte variabile dei costi di rete e degli oneri generali di sistema, oltre che all'energia prelevata, soltanto ad una piccola percentuale dell'energia autoconsumata.

Come ottenere i benefici

Un sistema, per essere considerato SEU o SEESEU, e godere dunque dei benefici appena sintetizzati, deve ottenere la **qualifica da parte del GSE**.

Cosa rischiano gli impianti esistenti

Gli impianti a fonti rinnovabili esistenti, che grazie alle loro caratteristiche possono rientrare nelle categorie di SEU/SEESEU, finora non hanno pagato alcun onere sull'energia autoconsumata, ma **il mancato (o il ritardato) ottenimento della qualifica causerà la perdita di tale beneficio, nonché il pagamento degli oneri, e questo in maniera RETROATTIVA a partire dal 01/01/2014.** L'ottenimento della qualifica quindi è un adempimento fondamentale per mantenere i vantaggi tariffari avuti finora.

Le Regole Applicative

In data 03/03/2015, il GSE ha emanato le "Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014" ed ha aperto il portale informatico per la presentazione delle richieste.

Sono QUALIFICATI IN MODO AUTONOMO ED AUTOMATICO DAL GSE, e quindi hanno l'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA:

- i sistemi già in esercizio al 1° gennaio 2014 che usufruivano dello Scambio Sul Posto alla medesima data;
- i sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 e che hanno usufruito dello Scambio Sul Posto nell'anno 2014 o per una parte del 2014;

NON sono QUALIFICATI IN MODO autonomo ed AUTOMATICO DAL GSE, e quindi hanno l'OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA, tutti gli altri sistemi (dunque i sistemi che non hanno usufruito dello Scambio Sul Posto nel 2014 o per parte di esso), con le seguenti scadenze:

- entro 90 giorni solari dalla data di apertura del portale informatico del GSE, nei casi di sistemi già esistenti;
- entro 60 giorni solari dalla data di recesso della convenzione di SSP ovvero entro 90 giorni solari dalla data di apertura del portale informatico del GSE nei casi in cui la data di recesso sia antecedente alla data di apertura del portale, per i sistemi già esistenti con SSP che recedono da tale servizio.

Il rispetto di tali scadenze comporta il riconoscimento dei benefici: dal 1° gennaio 2014, per i sistemi esistenti prima; dalla data in entrata in esercizio, per i sistemi configuratisi dopo il 1° gennaio 2014; dal giorno successivo alla data di recesso dallo SSP, per i sistemi esistenti con SSP che recedono da tale servizio.

Il mancato rispetto di tali scadenze comporta invece il riconoscimento dei benefici a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta.

Le Regole Applicative riportano dettagliatamente le modalità di presentazione della richiesta, da effettuare tramite il portale informatico del GSE, ed i documenti generali e tecnici da allegare. Sono previsti dal GSE anche dei costi di istruttoria, a secondo della potenza, della fonte e della complessità del sistema.

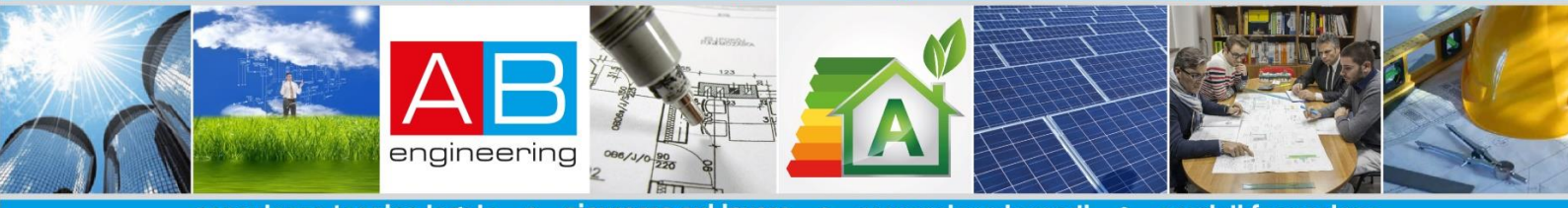

Smaltimento rifiuti pericolosi: due importanti scadenze per le aziende



I SCADENZA - **Versamento contributo annuale SISTRI**

I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI devono effettuare il versamento del contributo annuale 2015 **entro il 30 aprile 2015** comunicando a SISTRI gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "GESTIONE AZIENDA" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.

II SCADENZA - **Nuove caratteristiche di rischio sui rifiuti pericolosi**

Facendo seguito alla circolare datata 18/02/2015 relativa alla una nuova norma prevista nel DL 24 giugno 2014, n. 91 (cd. "sblocca Italia") convertito con legge n. 116/2014, che aggiunge nuove indicazioni alla premessa all'Allegato D del D.Lgs. 152/2006 e definisce nuove indicazioni per l'attribuzione ai rifiuti dei codici C.E.R. e delle caratteristiche di pericolo**, si ricorda che le nuove caratteristiche di pericolo rifiuti dovranno essere attribuite ai rifiuti pericolosi a partire dal 01/06/2015.**

Ai fini pratici per rapportarsi correttamene con le nuove normative si suggerisce alle aziende di smaltire i rifiuti in carico entro il 30/05/2015 in modo da azzerare le giacenze sui registri di carico e scarico e nel Sistri (quanto evidenziato si suggerisce anche perché è molto probabile che gli impianti di trattamento rifiuti, discariche, ecc. dal 01/06/2015 non accetteranno più certificati di classificazioni rifiuti non aggiornati) e di provvedere, secondo le indagini previste della legge 116/2014 riportate di seguito, all'attribuzione delle nuove caratteristiche di pericolo da utilizzare dal 01/06/2015.

Le indagini da svolgere per l' individuazione delle caratteristiche di pericolo sono:

· Individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del

processo chimico, campionamento e analisi);

· Determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti);

· Stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).

Mutui a tasso zero per impianti sportivi – grande opportunita' da cogliere in tempi stretti



Nell'ambito del progetto "1000 cantieri per lo sport", nato dalla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ICS (Istituto per il Credito Sportivo), parte l'iniziativa "**500 impianti sportivi di base**", condivisa dalle Regioni e Province Autonome, grazie alla quale associazioni e società sportive dilettantistiche, parrocchie ed enti religiosi, onlus, federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione

sportiva, Comuni e Province, possono ottenere **mutui a TASSO ZERO per la ristrutturazione o la realizzazione di impianti sportivi di base**.

Sono stati previsti almeno 500 interventi, equamente distribuiti a livello territoriale, per i quali i beneficiari potranno ottenere mutui a tasso zero **fino a 150.000,00 euro** per una durata di 15 anni (enti Locali) o di 10 anni (altri beneficiari).

Per finanziare la parte di progetto eccedente la quota di 150.000,00 euro coperta dal mutuo a tasso zero si potrà ottenere un mutuo con un contributo negli interessi dell'1,20% per gli Enti Locali e dell'1,50% per gli altri soggetti beneficiari.

Interventi ammessi al contributo in conto interessi

Gli interventi che possono beneficiare del contributo in conto interessi ai sensi della presente iniziativa sono i seguenti:

• interventi relativi ad impianti sportivi di base esistenti:

- ristrutturazione

- ammodernamento

- ampliamento

- completamento

- riconversione

- adeguamento tecnologico

- manutenzione straordinaria

- interventi di bonifica dell'amianto

- adeguamento alle normative sulla sicurezza e sull'abbattimento delle barriere architettoniche

- efficientamento energetico

- attrezzatura

• interventi di realizzazione di nuovi impianti sportivi di base.

Chi può richiedere il contributo

Possono richiedere il contributo di cui alla presente iniziativa gli **enti locali** (Comuni e Province) e le loro forme associative, ed i **soggetti privati** (ASD, SSD, Parrocchie ed Enti religiosi, ONLUS, Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva) che abbiano la proprietà degli impianti o delle aree su cui devono sorgere gli impianti o ne abbiano la disponibilità per un periodo almeno pari alla durata dell'ammortamento del mutuo sul quale usufruiranno delle agevolazioni richieste.

Potranno anche essere accettate domande che dimostrino la disponibilità del proprietario dell'impianto sportivo (o da destinare a tale attività) o dell'area su cui realizzarlo ad avviare le trattative per l'acquisto o a prolungare la durata della concessione o dell'attuale titolo di disponibilità dell'impianto nei confronti del richiedente il contributo.

Come viene erogato il contributo

Il contributo in conto interessi, concesso nell'ambito della presente iniziativa, sarà destinato all'abbattimento totale della quota interessi delle rate dei mutui agevolati dell'Istituto per il Credito Sportivo contratti per la realizzazione dei progetti ammessi ai benefici.

Termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo in conto interessi a valere sui mutui agevolati dell'Istituto per il Credito Sportivo devono essere presentate mediante invio di PEC a partire **dalle ore 10 dell'11 maggio 2015 e fino alle ore 17 del 15 luglio 2015**.

La presente iniziativa è "a sportello", ossia le domande di contributo vengono prese in considerazione rispettando l'ordine di ricezione della domanda di contributo.

Nuove norme di prevenzione incendi per le strutture sanitarie



Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le **nuove regole per la prevenzione incendi** nelle strutture sanitarie (DM 19 marzo 2015).

Novità di rilievo è l'introduzione del **Sistema di Gestione** che consentirà di mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio.

A tal fine è stata prevista una nuova figura, quella del **Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio** per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione, che dovrà avere un ruolo centrale nel processo di adeguamento.

Inoltre viene specificato il **calendario temporale** che tali strutture devono rispettare nell'adeguamento ai criteri generali di sicurezza.

Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano a:

a) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre i 25 posti letto;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie compresa tra 500 e 1000 m²;

c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 1000 m².

Al fine di garantire la buona riuscita e l'adeguamento alla nuova norma nei termini previsti è necessario intervenire quanto prima per consentire la valutazione, progettazione e realizzazione delle opere e degli interventi opportuni.

Riscaldamento. La misura nel milleproroghe. Obbligo di redigere il libretto di caldaia entro dicembre 2015 per gli impianti termici civili da 35 kW in su.



Per il nuovo libretto della caldaia c'e' tempo **sino a fine 2015**. La legge 11/2015, che ha convertito il Dl 192/2014 (il "milleproroghe") ha differito al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per gli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili da 35 kW in su.

Il Dlgs 152/2006 (Codice dell'ambiente) prevede che gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale al valore di soglia di 35 kW devono essere muniti di un libretto di centrale. Questo deve essere conservato presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. La compilazione per le verifiche periodiche dell'impianto è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale subentrante, l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

L'articolo 284 comma 2 del Dlgs 152/2006 prevedeva, tra l'altro, che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW), il libretto di centrale avrebbe dovuto essere integrato, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche (di cui all'articolo 285) ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione (di cui all'articolo 286) previsti dallo stesso decreto.

L'articolo 11, comma 7, del Dl 91/2014 ha differito il termine precedente, consentendo di ottemperare agli adempimenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legge, quindi entro il 25 dicembre

2014. Il differimento si era reso necessario perché tra gli adempimenti integrativi da presentare, in base al comma 2 dell'articolo 284 del Codice dell'ambiente, figura un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, caratteristiche che però erano scomparse, in seguito all'entrata in vigore del comma 52 dell'articolo 34 del Dl 179/2012. Le caratteristiche tecniche, però, sono state reinserite con l'articolo 11, comma 9 del Dl 91/2014. Si era reso perciò necessario fissare il nuovo termine al 25 dicembre 2014. **Il milleproroghe**, al comma 2-bis dell'articolo 12, **ha** infine **differito il termine al 31 dicembre 2015**.

Il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286 del Codice dell'ambiente.

E' **punito con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige, o redige in modo incompleto questo documento** con l'indicazione delle manutenzioni, come descritto all'articolo 284, comma 2 del Dlgs 152/2006, o non lo trasmette all'autorità competente. La stessa sanzione è prevista nel caso in cui venga mantenuto in esercizio un impianto termico non conforme.

Hai un contatore di produzione UTF nel tuo impianto? Ricordati di non mancare la verifica triennale.

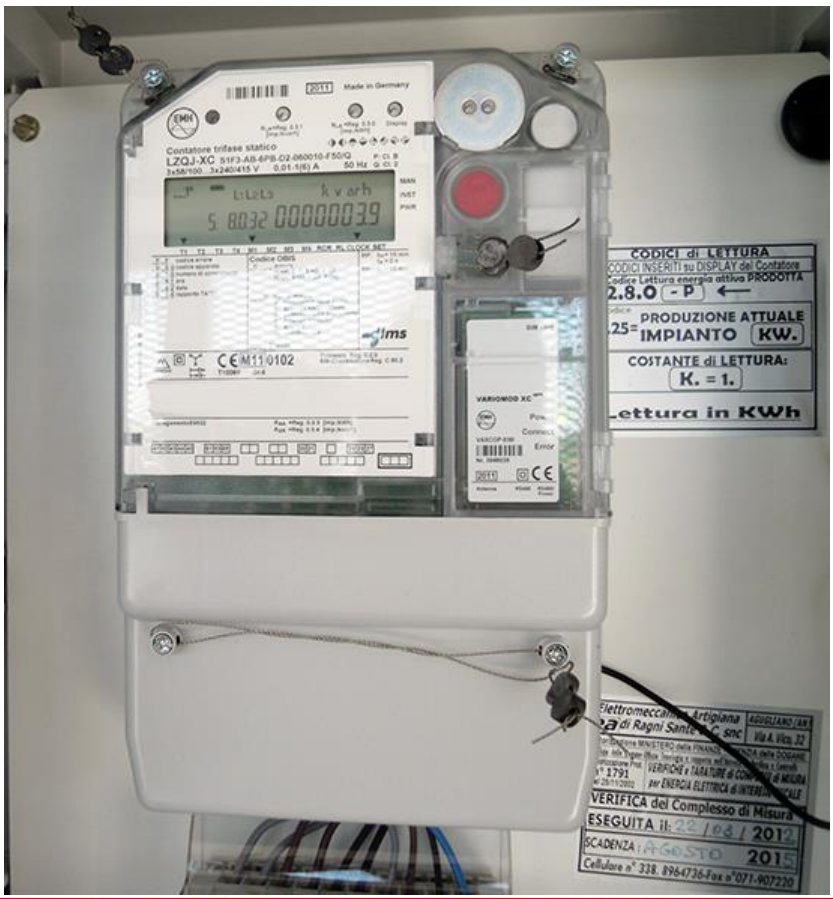

studio di progettazione • edilizia e gestione cantieri • impianti tecnologici e rinnovabili • diagnosi e certificazione energetica
consulenza tecnico legale • sicurezza sul lavoro • prevenzione incendi • corsi di formazione

Negli impianti di produzione di energia elettrica con **potenza nominale superiore a 20 kWp ed in regime di Scambio Sul Posto o di Cessione Parziale** (ad esclusione quindi del regime di Cessione Totale), sono installati contatori fiscali UTF di contabilizzazione dell'energia prodotta, per soddisfare gli obblighi imposti dall'Agenzia delle Dogane in merito all'apertura dell'Officina Elettrica.

Tali contatori sono soggetti all'obbligo di verifica della taratura **entro 3 anni** dalla data di installazione ed entro 3 anni dalla verifica precedente per le verifiche successive.

In quanto strumenti di misura rilevanti ai fini fiscali, la mancata ottemperanza può comportare sanzioni ai sensi del "Testo Unico delle Accise".

E' **onere del Produttore** effettuare tali verifiche, secondo la "Circolare 28/D del 26/01/1998" del Ministero delle Finanze, ed inviare copia dei certificati al competente Ufficio delle Dogane ed al Gestore di Rete.

Tuttavia, in alcuni casi certi Gestori di Rete provvedono/hanno già provveduto automaticamente alla prima verifica addebitandone i costi al Produttore, per lasciare poi al Produttore l'onere delle verifiche successive.

PER MOLTI PRODUTTORI LA SCADENZA DELLA PRIMA VERIFICA SI STA AVVICINANDO!!!

Verifica dunque la data di installazione del tuo contatore UTF e controlla se il Gestore di Rete ha provveduto oppure sta per provvedere automaticamente alla verifica: in caso contrario, ti consigliamo di organizzarti per tempo.

Nuova fatturazione elettronica: l'obbligo si estende anche al GSE.



A partire dal 31 marzo 2015, saranno in vigore gli obblighi di utilizzo e di trasmissione delle fatture in formato elettronico nei rapporti economici con le amministrazioni pubbliche.

La Circolare n. 1 del 9 marzo 2015 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, includendo tutti i soggetti inseriti nell'Elenco ISTAT, tra cui rientra anche il **Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA**.

Pertanto, a partire dalla data sopraindicata, tali disposizioni saranno applicate ai soggetti (fornitori di beni e servizi, produttori di energia beneficiari del meccanismo CIP6/92 etc.) che, ad oggi, trasmettono al GSE le proprie fatture in **formato cartaceo**.

Con riferimento, invece, ai meccanismi di incentivazione e di supporto alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica (nello specifico: Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva, **Ritiro Dedicato**, Tariffa Fissa Onnicomprensiva, **Scambio sul Posto**, Certificati Bianchi) per i quali è oggi prevista la fatturazione elettronica tramite i Portali del GSE, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni già indicate dalle convenzioni stipulate con i beneficiari dei servizi energetici, il GSE stesso gestirà - nelle more dell'adeguamento dei propri sistemi informatici - i processi legati al ciclo passivo di fatturazione secondo le

procedure attualmente in vigore, che prevedono già flussi elettronici e modalità completamente dematerializzate.

Gli operatori, dunque, accedendo al Portale informatico, continueranno a visualizzare la proposta di fattura predisposta dal GSE e potranno disporre, a seguito dell'inserimento del numero e della data, della fattura stessa in formato pdf.

Il GSE, anche al fine di ridurre gli eventuali oneri a carico degli operatori derivanti dalle modifiche degli attuali processi, ha già avviato l'adeguamento dei propri sistemi informatici, garantendo, in continuità con le modalità attuali, un servizio integrato tra le diverse fasi di riconoscimento degli incentivi (ricezione delle misure di energia da parte del singolo gestore di rete, controllo della correttezza delle stesse, emissione dei benestare, gestione del ciclo di fatturazione etc.) che sarà operativo quanto prima.

A seguito dell'adeguamento dei propri sistemi, il GSE emetterà - per conto dei beneficiari dei servizi energetici - le fatture in formato xml e, dopo la relativa sottoscrizione elettronica, provvederà alla trasmissione delle stesse al Sistema di Interscambio - SdI, gestendo le ricevute rilasciate dal sistema.

Gli operatori, accedendo al Portale, potranno importare i file xml firmati digitalmente e le ricevute trasmesse dal Sistema di Interscambio - SdI, anche ai fini della conservazione elettronica delle fatture.

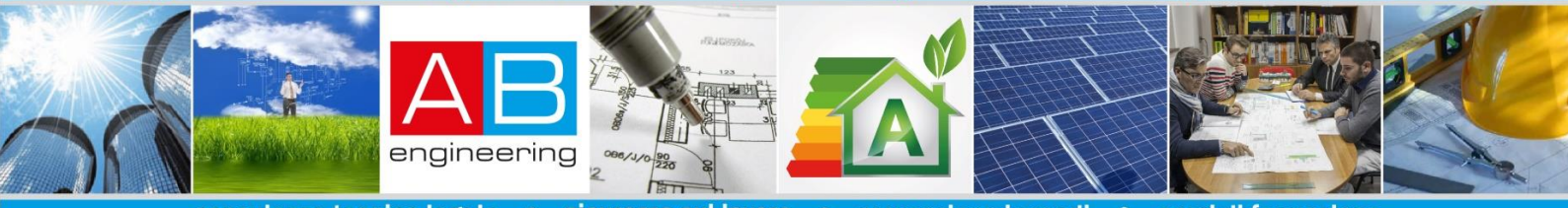

IMU e terreni agricoli 2015



Pillola informativa sulle regole dell'esenzione Imu – pre e post D.L. 4/2015

La disciplina sull'**esenzione Imu** dei **terreni agricoli** ha subito, negli ultimi tempi, una serie di modifiche che vale la pena sintetizzare per avere un quadro di riferimento della materia.

LA CRONISTORIA: cioè la disciplina originaria

La norma originaria prevedeva l'**esenzione Imu** per «i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo **15 della legge 27.12.1977, n. 984**» (art. 7, lett. h), D.Lgs. 504/1992).

L'**elenco** dei **Comuni** sul cui territorio era prevista l'esenzione per i terreni agricoli era contenuto nella **C.M. 14.6.1993, n. 9 del Ministero delle finanze**.

In tale elenco non vi rientravano:

- i **terreni** che possedevano le caratteristiche di **area fabbricabile**, atteso che la tassazione di tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, avviene sulle aree edificabili;
- i **terreni**, **diversi** dalle **aree fabbricabili**, su cui non venivano svolte **attività agricole** così come definite dall'art. **2135 c.c.** (ad es. terreni incolti e quelli non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole);

- i **terreni**, sempre **diversi** dalle **aree fabbricabili**, sui quali le **attività agricole** venivano esercitate in **forma non imprenditoriale** (ad esempio i piccoli appezzamenti di terreno cd. «orticelli» coltivati occasionalmente senza strutture organizzative).

Inoltre, l'art. 4, co. 5-bis, D.L. 16/2012, conv. con modif. dalla L. 44/2012 aveva stabilito che con decreto potevano essere individuati i Comuni nei quali si applicava l'**esenzione** in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, nonché, eventualmente, anche sulla base della **redditività** dei terreni.

Pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'**esenzione** in questione si rendeva applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla C.M. 9/1993 (C.M. 3/DF/2012).

Infine, in risposta ad una **interrogazione parlamentare** (Camera dei Deputati, interrogazione 19/12/2012, n. 5-08397) era stato chiarito che nell'ambito di applicazione dell'**esenzione Imu** rientravano anche i terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, e non i soli terreni agricoli ubicati nei Comuni montani (interpretazione successivamente confermata dall'Ifel, la fondazione dell'Anci, con una nota del 3.1.2013).

Modifiche introdotte con il D.M. 28.11.2014

Il Legislatore, nel 2014, ha modificato l'art. 4, co. 5-bis, D.L. 16/2012 di cui si è detto sopra stabilendo che, con **decreto** di natura non regolamentare, dovevano essere individuati, a decorrere dall'anno di imposta 2014, i **Comuni esenti** sulla base dell'**altitudine** riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, diversificando tra **terreni** posseduti da **coltivatori diretti** (Cd) ed **imprenditori agricoli professionali** (Iap, ex art. 1, D.Lgs. 29.3.2004, n. 99), iscritti nella**previdenza agricola** e gli **altri terreni** (art. 22, co. 2, D.L. 66/2014, conv. con modif. dalla L. 89/2014).

È stato, così, emanato il **D.M. 28.11.2014** con cui si è stabilito che tale **esenzione** si applicava:

- ai **terreni agricoli** dei Comuni ubicati ad un'**altitudine** di **601 metri** e **oltre**, individuati sulla base dell'Elenco dei Comuni italiani, pubblicato nel sito Internet dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»;
- ai **terreni agricoli** posseduti da Cd e Iap, iscritti nella previdenza agricola, dei Comuni ubicati ad un'**altitudine** compresa fra **281** metri e **600** metri, individuati sulla base del suddetto «Elenco Comuni italiani»; l'esenzione si applica anche ai suddetti terreni nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Restava, quindi, dovuta l'**Imu** per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli sopra elencati.

La nuova individuazione dei **terreni** aveva sostituito quella precedente effettuata in base alla C.M. 9/ 1993.

I terreni ad immutabile **destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ricadenti nelle fattispecie sopra riportate erano diventati **esenti** dall'**Imu**.

Inoltre, era stato previsto che, per l'anno **2014**, i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta sulla base del D.M. di cui si discute, dovevano versare l'imposta in un'**unica rata** entro il 26.1.2015.

Novità del D.L. 4/2015

A gennaio 2015, anche sull'onda delle numerose proteste che il decreto di fine novembre 2014 stava suscitando, il Governo è tornato sui propri passi, rivedendo nuovamente le **regole**.

Infatti, con il **D.L. 24.1.2015, n. 4** è stato disposto che l'**esenzione Imu** si applica:

- ai **terreni agricoli**, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati **totalmente montani** di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- ai **terreni agricoli**, nonché a quelli **non coltivati**, posseduti e condotti da Cd e da Iap, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati **parzialmente montani** di cui allo stesso elenco Istat.

L'**esenzione** si applica anche ai terreni di cui al secondo punto sopra evidenziato, nel caso di concessione degli stessi in **comodato** o in **affitto** a **Cd** o a **Iap** iscritti nella previdenza agricola.

I suddetti criteri hanno **effetto retroattivo** per cui si applicano anche all'anno d'imposta **2014**.

Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'Imu per i **terreni esenti** in virtù del D.M. 28.11.2014, e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui sopra (la scadenza del versamento, per quelli, che, invece, non sono esenti è stata fissata al 10.2.2015).

Infine, è stato stabilito che, per il medesimo anno 2014, resta ferma l'**esenzione** per i terreni a immutabile **destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

Di fatto si è ritornato ad una situazione ante D.M. 28.11.2015, ma con qualche novità.

Infatti, sono state previste due diversi livelli di esenzione (si vedano i due punti precedenti), una nuova fattispecie di **esenzione** (quella relativa all'affitto o comodato di terreni a Cd o Iap) ed una disciplina di salvaguardia per i terreni che in base al D.M. di fine novembre rientravano nell'esenzione.

Queste novità, però, hanno suscitato qualche dubbio che il Ministero ha cercato di risolvere con la R.M. 2/DF/2015 in commento.

Chiarimenti del Ministero

Il Ministero, con la **R.M. 3.2.2015, n. 2/DF**, pertanto, si è pronunciata su tre questioni emergenti dalla lettura del D.L. 4/2015 e precisamente:

- ambito applicativo dell'**esenzione** per i terreni concessi in **comodato** o **affitto** a Cd o Iap;
- **aliquota** di tassazione dei **terreni non esenti**;
- **modalità** per recuperare l'imposta versata con le vecchie regole ma ora non più dovuta.

Terreni concessi in comodato o affitto

Come è stato detto in precedenza, le **nuove regole** prevedono l'**esenzione** per i terreni siti in zone parzialmente montane sia posseduti e condotti da Cd e Iap iscritti nella previdenza agricola, sia concessi in comodato o affitto a Cd o Iap.

Relativamente a quest'ultima possibilità è stato chiesto se l'**esenzione** riguarda anche i terreni posseduti da **soggetti non Cd** o **Iap** dati in comodato/affitto a Cd o Iap oppure, seguendo una interpretazione più restrittiva, se anche i comodanti/affittanti debbano essere essi stessi Cd o Iap.

Il Ministero nella sua risposta ha seguito l'**interpretazione restrittiva**.

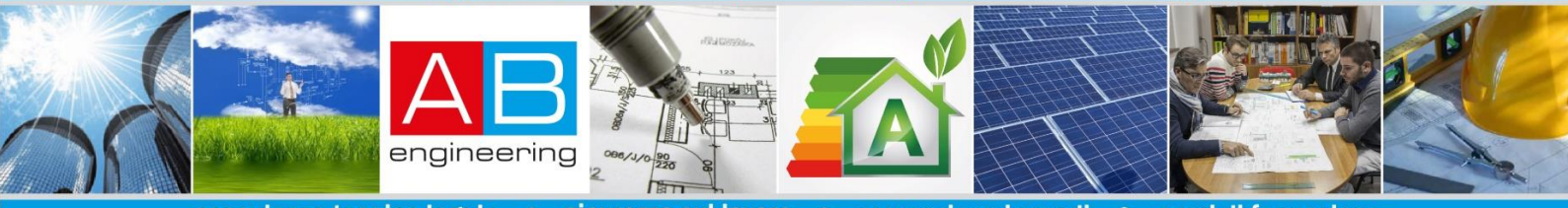

Nella risoluzione si afferma che la norma introduce una deroga al principio secondo cui, ai fini dell'esenzione prevista dalla lett. b), i **terreni** devono essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la qualifica di Cd o Iap, iscritto nella previdenza agricola. Pertanto, per poter beneficiare dell'esenzione dall'**Imu** di cui si discute è indispensabile che il soggetto che concede il **terreno** in **affitto** o in **comodato** ad un Cd e Iap, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la **qualifica** di **Cd** o **Iap**, iscritto nella previdenza agricola.

Il motivo secondo il Ministero è tanto ovvio quanto chiaro: è la stessa norma (art. 1, D.L. 4/2015) che, nel precisare che l'**esenzione** si applica anche «nel caso di concessione» dei **terreni** di cui alla lett. b), definisce i limiti entro cui può essere esteso il beneficio fiscale.

Attenzione, però: la norma non interviene sulle condizioni richieste per essere qualificati come Cd o Iap, iscritti nella previdenza agricola, con la conseguenza che, per applicare l'esenzione in commento, è necessario che il concedente possieda e conduca almeno **un altro terreno**.

Aliquota per i terreni

L'altro dubbio affrontato nella risoluzione riguarda l'**aliquota** da **utilizzare** per calcolare l'**imposta** sui **terreni** che non rientrano nell'esenzione.

La norma di riferimento, a dire il vero, è quella contenuta nella Legge di Stabilità 2015 in base alla quale nei Comuni nei quali i **terreni agricoli** non sono più oggetto dell'**esenzione**, anche parziale, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'**aliquota** di **base**, a meno che in detti Comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote (art. 1, co. 692, L. 23.12.2014, n. 190).

Si tratta, quindi, di un falso problema; infatti, se, come si legge nella risoluzione, un Comune per l'anno 2014, ha deliberato un'**aliquota** per le **abitazioni principali**, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, un'aliquota per le **aree fabbricabili** ed un'aliquota per tutti gli altri immobili, l'aliquota applicabile per i terreni in questione sarà quella di base pari a **0,76%,** non avendo il Comune approvato un'aliquota specifica per i terreni agricoli.

Recupero dell'imposta versata

Un ultimo chiarimento, anch'esso alquanto ovvio, riguarda le modalità per **recuperare** l'**imposta** eventualmente versata prima del nuovo D.L. e che, in base alle nuove regole, risulta non dovuta.

In questo caso al contribuente non resta che presentare **istanza** di **rimborso**.

Si ricorda che il rimborso può essere chiesto entro **5 anni** dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato «definitivamente accertato» il diritto alla **restituzione** e il Comune deve effettuare il rimborso, comprensivo di interessi, entro **180 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza (art. 1, co. 164-165, L. 296/2006).

Resta inteso che, se il regolamento comunale prevede la possibilità di compensare l'imposta, il contribuente, invece di seguire l'iter del **rimborso**, potrà utilizzare il credito in compensazione con altre imposte dovute.

Questo quindi è attualmento lo stato di diritto, a meno di ulteriori modifiche e/o chiarimenti che dovessero sopraggiungere.

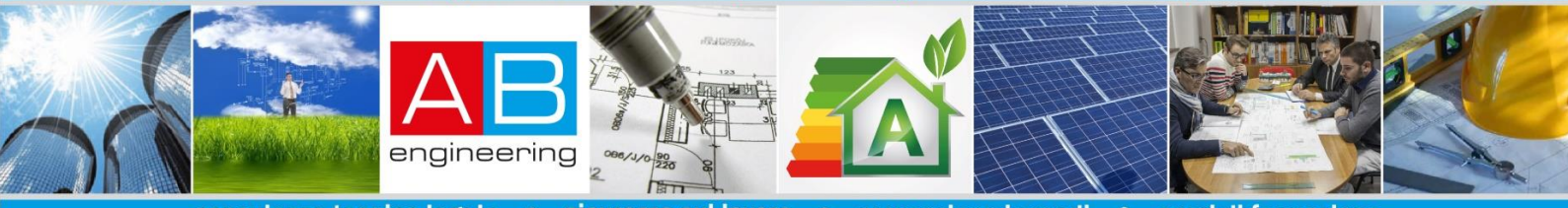

Fotovoltaico, acconto più pesante per le "aziende agricole".

Riportiamo, nella trattazione che segue, gli effetti che il Dl 66/2014 produce nel caso in cui la produzione e la cessione di energia «verde» costituiscono attività agricola connessa, ma non rientrano nel reddito agrario.

I produttori agricoli di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche sono alle prese con la determinazione degli acconti Ires, Irpef ed Irap 2014. In seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 22 del Dl 66/2014, convertito nella legge 89/2014, il comma 423 dell'articolo 1 della legge 266/2005 dispone che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici, derivanti da prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dal fondo, costituiscono attività agricole connesse, ma non rientrano più nel reddito agrario.

Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini dell'Iva il coefficiente di redditività del 25 per cento. Per il periodo di imposta 2014 la norma prevede in primo luogo una franchigia di 260mila Kwh per il fotovoltaico e 2.400.000 Kwh per le fonti agroforestali al di sotto della quale la tassazione ai fini delle imposte dirette e Irap rimane quella catastale. Inoltre, sono escluse dal reddito di impresa la produzione di carburanti e prodotti chimici e infine la base imponibile è stata ricondotta alla sola componente riguardante la cessione di energia con esclusione della tariffa incentivante. Questa ultima precisazione consente di escludere l'incentivo anche per la produzione di energia elettrica da fonti agroforestali per le quali il corrispettivo erogato dal Gestore servizi elettrici (Gse) è omnicomprensivo (esempio 0,28 euro per kw) e interamente assoggettato a Iva. Senza questa precisazione l'imponibile Ires/Irpef sarebbe stato il 25% dell'intero ricavo lordo e quindi molto elevato e superiore in confronto alla produzione da fotovoltaico per la quale la tariffa incentivante, in quanto contributo in conto esercizio, non è soggetta ad Iva. Del maggior reddito occorre tener conto anche in sede di determinazione degli acconti di imposta per il 2014. Quindi i produttori di energia devono procedere a determinare il maggior reddito pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini dell'Iva dopo aver escluso quelli corrispondenti alla franchigia. Per la produzione di energia da biogas per la quale i corrispettivi Iva comprendono anche la tariffa incentivante, occorre calcolare l'importo base per l'acconto moltiplicando la quantità prodotta nel 2013 per il prezzo dell'energia sulla base dei prezzi applicati nel fotovoltaico dove la tariffa non viene fatturata. Questa procedura è già stata applicata lo scorso giugno in sede di determinazione del primo acconto, mentre per l'Irap, la cui previsione è stata introdotta con la legge di conversione approvata dopo il 16 giugno 2014, la scadenza del 1° dicembre può essere il primo approccio. L'articolo 17 del Dlgs 446/1997 prevede che per i soggetti che ai fini delle imposte dirette si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, la base imponibile Irap corrisponde al reddito forfetario maggiorato delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente e degli interessi passivi. Il calcolo dell'Irap per la parte di attività non rientrante nel reddito agrario, è soggetto alla aliquota ordinaria (per gli acconti il 3,75% in luogo del 1,8% previsto per l'agricoltura). In primo luogo si deve considerare che il reddito forfetario è pari al 25% dei corrispettivi relativi alla cessione di energia, importo ben inferiore ai ricavi complessivi, comprensivi di franchigia e tariffa incentivante a cui si riferiscono interessi passivi e retribuzioni al personale; tali componenti dovrebbero essere imputati in misura corrispondente al rapporto tra i corrispettivi imponibili (25%) e l'ammontare complessivo dei ricavi di vendita dell'energia maggiorati della tariffa incentivante. In secondo luogo bisogna ricordare che per la medesima attività viene calcolato il valore della produzione secondo le regole previste per le attività agricole sulla base del fatturato Iva e quindi comprensivo anche dei corrispettivi oggetto di determinazione forfetaria del reddito; per non duplicare il pagamento dell'Irap in acconto è quindi necessario sottrarre dalla base imponibile dell' Irap agricola quella determinata forfetariamente.

(Fonte "Il sole24 ore" – sabato 21/12/2014)

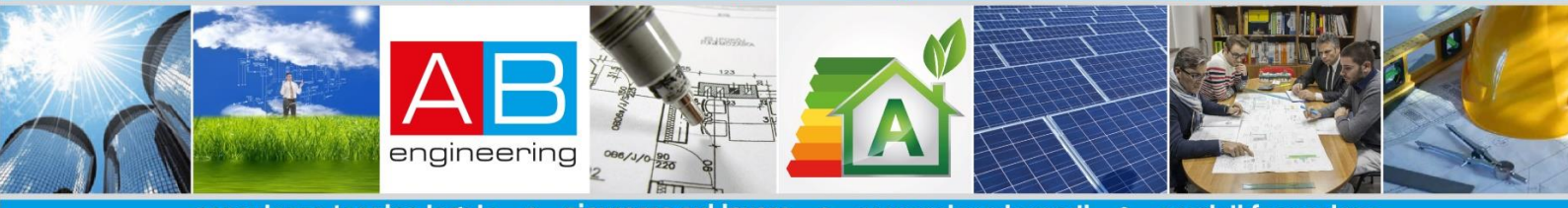

Per le strutture turistico alberghiere: Nuova proroga (di sei mesi) in materia di prevenzione incendi.



Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015 la **legge 27 febbraio 2015, n. 11** di conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192**, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

All'articolo 4 il provvedimento prevede che **l'adeguamento delle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letti esistenti** all'entrata in vigore del d.m. 9 aprile 1994 debba avvenire entro il 31 ottobre 2015.

Il decreto legge convertito nella sua stesura iniziale prevedeva l'adeguamento entro il 30 aprile prossimo.

studio di progettazione • edilizia e gestione cantieri • impianti tecnologici e rinnovabili • diagnosi e certificazione energetica
consulenza tecnico legale • sicurezza sul lavoro • prevenzione incendi • corsi di formazione

Sistemi di accumulo di energia su impianti incentivati: finalmente si puo'!!!



La questione inizio' il 20 settembre 2013, quando la nota pubblicata dal GSE lascio' nella più totale incertezza il mondo del fotovoltaico ed in generale della produzione di energia da fonte rinnovabile, con le famose frasi:

"nelle more della definizione e della completa attuazione del quadro normativo ... non e' consentita alcuna variazione di configurazione impiantistica che possa modificare i flussi dell'energia prodotta e immessa in rete dal medesimo impianto, come ad esempio la ricarica di sistemi di accumulo ..."

In sostanza, per gli impianti gia' ammessi a convenzioni con il GSE, era sospesa la possibilità di installare accumuli fino a nuove disposizioni normative, "pena la decadenza dal diritto agli incentivi e il recupero delle somme già versate".

Passando attraverso alcuni documenti di consultazione pubblica e varianti alle norme CEI, ora il vuoto è stato colmato; da un lato, l'AEEG ha emanato la **Delibera 574/2014** e la **Delibera 642/2014**, dall'altro lato il GSE ha pubblicato la **nota del 23/12/2014**.

A partire dal 1° gennaio 2015 e' possibile dunque l'installazione di sistemi di accumulo su impianti di produzione di energia in possesso di convenzioni già attive con il GSE (incentivi, vendita, ...), a condizione che siano rispettate le prescrizioni delle suddette Delibere e che il Soggetto Responsabile svolga per tempo gli adempimenti previsti nella nota del GSE, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi.

studio di progettazione • edilizia e gestione cantieri • impianti tecnologici e rinnovabili • diagnosi e certificazione energetica
consulenza tecnico legale • sicurezza sul lavoro • prevenzione incendi • corsi di formazione

Restano esclusi gli impianti fotovoltaici fino a 20 kW in Scambio Sul Posto con incentivi del Primo Conto Energia, per i quali l'installazione di sistemi di accumulo è ritenuta non operativamente compatibile con l'erogazione degli incentivi stessi.

ATTENZIONE – Furti e falsi ispettori negli impianti fotovoltaici

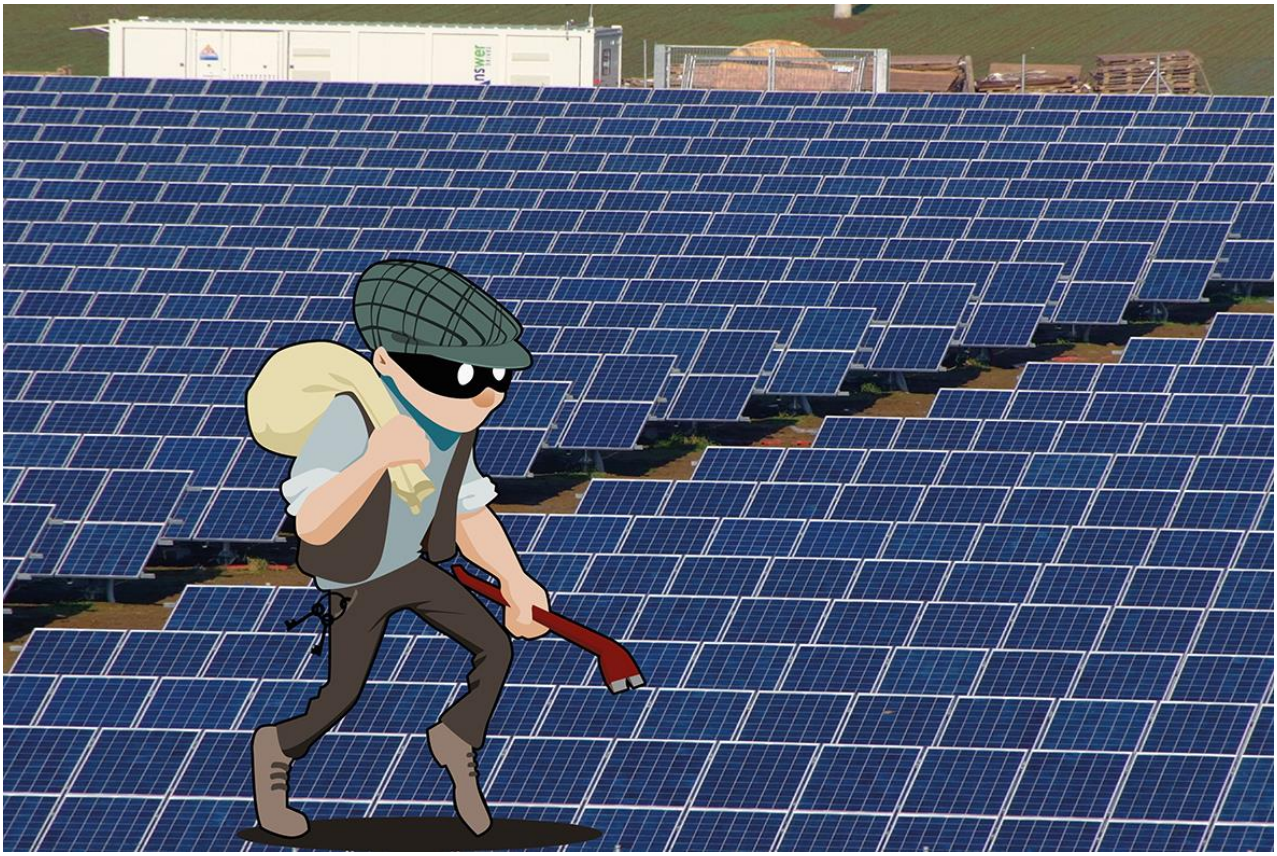

Ci rincresce dover informare i nostri clienti e tutti i proprietari di impianti fotovoltaici di qualsiasi taglia, che negli ultimi tempi stanno purtroppo dilagando i casi di condotte illegittime ed illegali nei confronti di tali impianti di produzione.

Per gli impianti di grossa taglia, soprattutto su quelli installati a terra, sono ormai sempre più frequenti anche nella nostra zona furti di qualsiasi componente o materiale di valore, ed in particolar modo di elevati quantitativi di cavi in rame. Consigliamo pertanto di provvedere a tutelarsi in maniera adeguata, revisionando e/o implementando gli impianti di sorveglianza ed antifurto.

Inoltre, anche per gli impianti di media e piccola taglia, il GSE ha segnalato con comunicazione del 25 febbraio 2015 la presenza di soggetti che tentano di procurarsi indebiti proventi asserendo di essere ispettori GSE preposti ai controlli sugli impianti.

A questo link potete consultare la comunicazione completa del GSE, in cui vengono forniti importanti consigli per l'autotutela. http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Tentativi-di-raggiro-da-parte...

AB Engineering s.r.l.
Sede legale: Via San Gennaro, 28 - 60027 OSIMO(AN)
Cod. Fisc. 02391620420 - P. IVA 02391620420
Telefono 071.7202100 Fax 071.7201547
www.abengineeringsrl.it - info@abengineeringsrl.it

Nuova proroga in materia di prevenzione incendi



I titolari delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi in base al DPR 151/2011 ma non secondo il precedente DM 16/02/1982, potranno espletare gli adempimenti entro il 7 ottobre 2016 (a condizione che presentino istanza di valutazione dei progetti entro il 1 novembre 2015).

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015 la **legge 27 febbraio 2015, n. 11** di conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192**, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

All'articolo 4 commi 2-bis e 2-ter il provvedimento prevede che per i titolari di quelle attività che ora sono soggette a controllo di prevenzione incendi in base al DPR 151/2011, ma che non lo erano prima secondo il precedente DM 16/02/1982, la scadenza entro la quale poter espletare gli adempimenti prescritti dal DPR 151/2011 è posticipata dal 7 ottobre 2012 al **7 ottobre 2016**, **a condizione che presentino istanza di valutazione dei progetti entro il 1 novembre 2015**.

Promemoria delle prossime scadenze per gli adempimenti su impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW



Una lista molto utile delle prossime scadenze, divisa per enti competenti.

AGENZIA DELLE DOGANE

- **31 MARZO: INVIO DICHIARAZIONE DEI CONSUMI**
- Invio, tramite il Servizio Telematico Doganale, della Dichiarazione annuale dei consumi di energia elettrica relativa all'anno precedente (è necessario possedere le credenziali di invio e la firma digitale dell'Agenzia delle dogane o di Enti a questa convenzionati).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.

- **31 MARZO: FUEL MIX DISCLOSURE**

Adempimenti per i produttori:

• è necessario comunicare al GSE i dati di anagrafica degli impianti di produzione e il mix energetico iniziale; i dati trasmessi saranno utilizzati dal GSE ai fini della determinazione del mix energetico nazionale;

studio di progettazione • edilizia e gestione cantieri • impianti tecnologici e rinnovabili • diagnosi e certificazione energetica
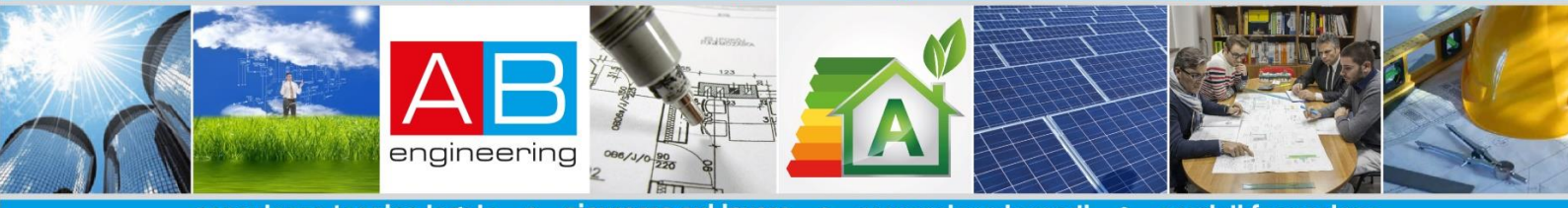

consulenza tecnico legale • sicurezza sul lavoro • prevenzione incendi • corsi di formazione

• devono essere comunicati i dati riferiti agli impianti nella titolarità del produttore, ad eccezione degli impianti in regime di scambio sul posto, Cip 6/92 e gli impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1.000 kW incentivati con il Quinto Conto Energia;

• per poter trasmettere i dati di anagrafica è necessario essere in possesso del codice CENSIMP e del codice di richiesta CENSIMP come generati dal sistema GAUDI' gestito da Terna.

- **30 APRILE: INVIO DICHIARAZIONI DEI CONSUMI.**

• Per gli impianti con convenzione in Conto Energia è necessario caricare nella apposita sezione del portale applicativo una copia della dichiarazione dei consumi inviata all'Agenzia delle Dogane completa di certificato di esito positivo dell'invio.

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO AEEGSI

- Al momento questo adempimento riguarda unicamente i soggetti titolari di impianti di potenza superiore ai 100 kW (N:B. soglia intesa come singolo impianto o SOMMA delle potenze di più impianti).
- E' necessario una volta completato l'accreditamento all'Anagrafica Operatori effettuare il completamento delle indagini annuali e il pagamento del il contributo per il funzionamento dell'Ente, qualora dovuto (franchigia: € 100)
- **01 APRILE: INVIO DATI TECNICI**
- **31 LUGLIO: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AEEG**
- **15 SETTEMBRE: INVIO DICHIARAZIONE UNBUNDLING**

N.B.: Gli obblighi/le esenzioni agli adempimenti e le relative scadenze sopra elencate sono passibili di variazione da parte del relativo Ente competente.

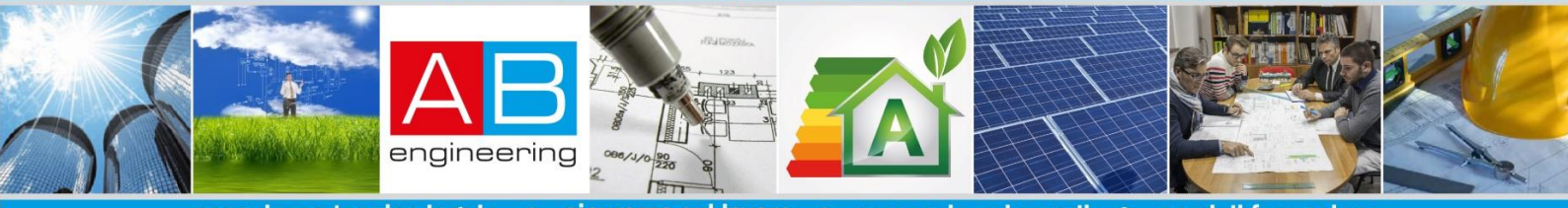

AB Engineering s.r.l.
Sede legale: Via San Gennaro, 28 - 60027 OSIMO(AN)
Cod. Fisc. 02391620420 - P. IVA 02391620420
Telefono 071.7202100 Fax 071.7201547
www.abengineeringsrl.it - info@abengineeringsrl.it

Importante scadenza sicurezza sul lavoro: obbligo adeguamento abilitazione per utilizzo di particolari attrezzature di lavoro



Il 12 marzo 2015 scadono i termini riguardanti l'abilitazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro in riferimento al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro **D.Lgs. 81/08** e norme attuative in particolare l' Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

A CHI SI RIVOLGE

Tale Accordo disciplina la **formazione specifica** per i **lavoratori addetti alla conduzione di attrezzature** di lavoro quali: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru (a torre, mobile, per autocarro) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo.

OBBLIGATORIETA' E AMBITI

Il titolare di un'azienda che impiega lavoratori addetti all'utilizzo delle suddette attrezzature ha **l'obbligo di provvedere alla formazione specifica** di tali operatori con le modalità previste dall'Accordo, entrato in vigore il 12 marzo 2013.

Il provvedimento stabilisce che anche **tutti coloro che hanno già frequentato** un corso di abilitazione all'utilizzo di tali attrezzature prima del 12 marzo 2013, di durata inferiore a quella

prevista dalla nuova normativa e senza verifica d'apprendimento, **hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore ENTRO il 12 MARZO 2015**.

INVALIDAZIONE DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Coloro che non frequenteranno corsi di aggiornamento ENTRO IL 12 MARZO 2015 potranno vedersi INVALIDATA LA FORMAZIONE PREGRESSA, pertanto gli operatori addetti all'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro dovranno poi seguire integralmente la formazione secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni.

AB Engineering sta organizzando i corsi di aggiornamento per le principali attrezzature di lavoro in maniera tale da consentire alle aziende di adeguarsi entro la scadenza.

Contributi ed incentivi dall'inail. Una grande opportunita' per le imprese





È stato emanato il nuovo bando Isi 2014 con il quale **INAIL** mette a disposizione delle aziende oltre 267 milioni di euro a titolo di **contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro** o all'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

QUANDO?

Le imprese interessate potranno inserire le domande di finanziamento dal 3 marzo al 7 maggio 2015 sul portale dell'istituto.

MA FUNZIONA QUESTO MECCANISMO, E' LA PRIMA VOLTA?

Tale somma rappresenta la quinta tranche di un ammontare complessivo di oltre un miliardo di euro stanziato dall'Istituto a partire dal 2010.

COME SI FA AD AVERE DIRITTO AL FINANZIAMENTO?

I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

QUANTO VIENE EROGATO?

Il **contributo**, pari al **65% dell'investimento, per un massimo di 130.000 euro**, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.

IL FINANZIAMENTO PER L'INTERVENTO PREVISTO PUO' CUMULARSI CON ALTRI BENEFICI?

I finanziamenti Isi sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).

BENE, MA QUALI SONO LE MODALITA' OPERATIVE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?

Le modalità per richiedere il contributo sono le seguenti:

Prima fase: inserimento on line del progetto

Dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online, le imprese registrate al sito Inail hanno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificando il raggiungimento del punteggio "soglia" di ammissibilità

- salvare la domanda inserita.

La AB engineering e' a completa disposizione di chiunque volesse supporto all'inserimento della domanda. Potete chiamarci allo 071 7202100.

Seconda fase: inserimento del codice identificativo

Dal 12 maggio 2015 le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda possono accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le individua in maniera univoca.

Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)

Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 3 giugno 2015.

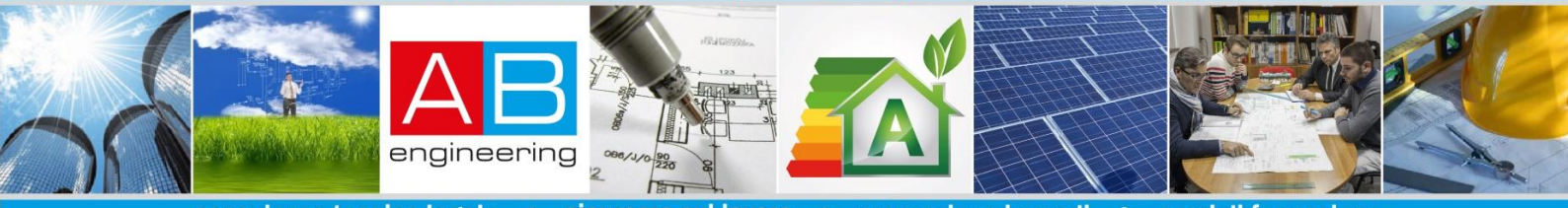

Spalma Incentivi – Rimodulazione delle tariffe e obbligo di scelta dell'opzione

Spalma Incentivi – Rimodulazione delle tariffe e obbligo di scelta dell'opzione – Scadenza 30 novembre

La **LEGGE 116/2014**, di conversione del **DECRETO LEGGE 91/2014** ("Decreto Competitività"), ha introdotto con l'art. 26 comma 3 la cosiddetta "**Norma Spalma Incentivi**", che interessa gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW.

La norma sancisce infatti che, per tali impianti, a partire dal 1 gennaio 2015 **la tariffa incentivante sarà modificata ed in particolare verrà rimodulata** con una delle tre modalità ("opzioni") previste dal comma 3.

Il Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico potrà scegliere l'opzione e dovrà farlo **entro le ore 23,00 del 30 novembre 2014** tramite l'apposita applicazione presente all'interno del portale GSE; in caso di mancata scelta entro il suddetto termine, il GSE applicherà automaticamente l'opzione prevista dalla lettera c) del comma 3.

La AB ENGINEERING SRL si rende disponibile a fornirvi la consulenza tecnica finalizzata ad agevolarvi nella scelta tramite lo studio delle tre possibili situazioni.

Obbligo diagnosi energetica per alcune imprese (D. Lgs. 102/2014)



Il Decreto Legislativo n. 102 del 04/07/2014 ha introdotto per alcune imprese **l'obbligo della diagnosi energetica** sui siti produttivi localizzati nel territorio nazionale, pena la sanzione in base al tipo di inottemperanza.

I soggetti attualmente obbligati sono **le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia**.

Nella categoria delle **grandi imprese** rientrano tutte le imprese che "occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro" (art. 2 comma 1 lettera v del D. Lgs. 102/2014).

Nella categoria delle **imprese a forte consumo di energia** rientrano (secondo l'art. 2 del Decreto 05 aprile 2013) tutte le imprese "per le quali, nell'annualita' di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

1. abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attivita', almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;
2. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attivita', determinato ai sensi dell'art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento."

Il primo termine imposto per l'adempimento è il **5 dicembre 2015**, e successivamente ogni 4 anni.

Le sanzioni previste sono:

- Nei casi in cui non viene effettuata la diagnosi: da 4.000 € a 40.000 €
- Nei casi in cui la diagnosi viene effettuata non in conformità: da 2.000 € a 20.000 €

La diagnosi energetica deve essere condotta da società di servizi energetici, da esperti in gestione dell'energia oppure da auditor energetici (**come la AB Engineering**).

Restano attualmente esonerate le micro, piccole e medie imprese (PMI), per quali invece è previsto lo sviluppo di programmi di cofinanziamento ed incentivazione all'adozione di diagnosi energetiche o di sistemi di gestione energetica.

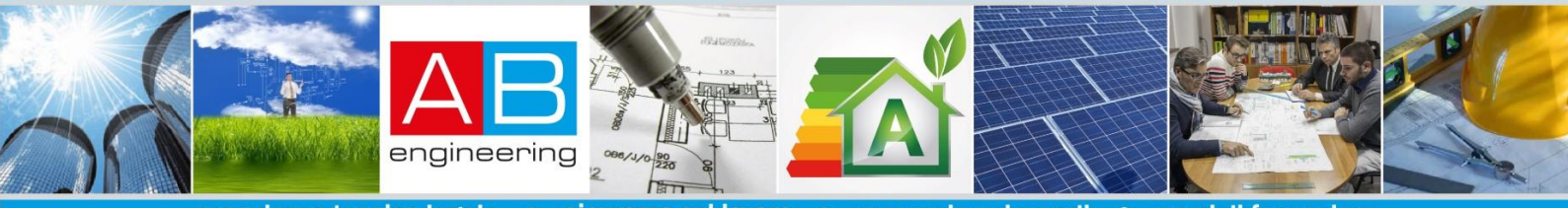

Obbligo adeguamento impianti di produzione di energia elettrica (Delibera AEEG 421/2014/R/EEL) pena la sospensione di incentivi/contributi.

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato negli ultimi tempi una serie di Delibere, tra cui la **DELIBERA 7 AGOSTO 2014 421/2014/R/EEL**.

Tale Delibera ha approvato le **modifiche all'allegato A72 di Terna**, relativa al teledistacco degli impianti di produzione da parte del gestore di rete su indicazioni di Terna.

Gli impianti oggetto della Delibera, sono **gli impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali e' stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all'1 gennaio 2013**.

Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III **entro il 31 gennaio 2016**.

In sostanza, l'adeguamento richiesto e' quello di consentire il supporto di servizi di teledistacco con riduzione parziale o totale della produzione per mezzo di telesegnali inviati da un centro remoto.

A seguito del completamento dell'intervento, il Produttore è tenuto a darne comunicazione al Gestore di Rete, sottoscrivendo il nuovo Regolamento di Esercizio al quale va allegata una dichiarazione di carattere tecnico redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato. Il Gestore di Rete effettua verifiche tempestive circa l'effettiva installazione dei sistemi necessari ed il loro corretto funzionamento.

La sanzione prevista per il mancato adeguamento è la sospensione degli incentivi/contributi da parte del GSE.

I produttori che eseguono l'adeguamento ed inviano la predetta comunicazione al Gestore di Rete **entro il 30 giugno 2015** e che, se l'impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata), hanno diritto a un **premio pari a**:

a) **800 euro** per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;

b) **650 euro** per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia;

c) **500 euro** per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia.

Nel caso di invio **entro il 31 agosto 2015**, i **premi** di cui sopra saranno **dimezzati**.

I valori dei premi sono al momento da intendersi come valori minimi riconosciuti; la quantificazione definitiva verrà stabilita dall'AEEG con una Delibera di prossima emanazione.

Delibera aeeg 243/2013/r/ell - obbligo di adeguamento impianti fotovoltaici

Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato negli ultimi tempi una serie di Delibere, tra cui la **DELIBERA 6 GIUGNO 2013 243/2013/R/EEL**.

Tale Delibera ha modificato alcuni punti della precedente DELIBERA 84/2012/R/EEL stabilendo l'**obbligo di adeguamento**alle prescrizioni di cui **al paragrafo 5 dell' ALLEGATO A70 AL CODICE DI RETE per gli impianti di produzione** aventi le seguenti caratteristiche e con le seguenti tempistiche:

- gli impianti di potenza superiore a 20 kW connessi in Bassa Tensione e già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, da adeguare entro il 30 giugno 2014;
- gli impianti di potenza fino a 50 kW connessi in Media Tensione e già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, da adeguare entro il 30 giugno 2014;
- **gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW connessi in Bassa Tensione e già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, da adeguare entro il 30 aprile 2015.**

A seguito del completamento dell'intervento, va data comunicazione al Gestore di Rete, allegando un'integrazione del Regolamento di Esercizio redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.

Il Gestore di Rete effettua controlli a campione sugli impianti per verificare l'avvenuto adeguamento.

In caso di inadempienza, il Gse ha mandato di sospendere l'erogazione dei contributi.

La AB ENGINEERING SRL consiglia di attivarsi il prima possibile in quanto le tempistiche degli interventi possono rivelarsi lunghe.

Decreto Competitivita' – Modifica erogazione incentivi

La **LEGGE 116/2014**, di conversione del **DECRETO LEGGE 91/2014** ("Decreto Competitività"), ha sancito tramite l'art. 26 comma 2 l'entrata in vigore di una **nuova tipologia di erogazione degli incentivi,** le cui modalità operative sono individuate nelle "Istruzioni Operative" emanate dal Gse.

Si tratta della tipologia **"in acconto-conguaglio"**, che prevede per ogni anno il versamento di rate di acconto più una rata di conguaglio nell'anno successivo.

Le rate di acconto saranno versate in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata per ogni impianto, la quale verrà calcolata sulla base dei dati reali di produzione riferiti all'anno precedente, qualora disponibili, oppure sulla base delle tabelle di stima regionale, qualora non disponibili.

I pagamenti delle rate di acconto verranno effettuati, qualora l'importo sia superiore alla soglia minima di 100,00 €, con le seguenti scadenze:

- quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW;
- trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW;
- bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW;
- mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW

e verranno eseguiti alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza, quindi con le seguenti scadenze:

Potenza impianto	Scadenza pagamento	Periodo di competenza della rata
Fino a 3 kW	31/03/x	ottobre x-1 / gennaio x
	31/07/x	febbraio x / maggio x
	30/11/x	giugno x / settembre x
Oltre 3 kW e fino a 6 kW	31/03/x	novembre x-1 / gennaio x
	30/06/x	febbraio x / aprile x
	30/09/x	maggio x / luglio x
	31/12/x	agosto x / ottobre x
Oltre 6 kW e fino a 20 kW	28/02/x	novembre x-1 / dicembre x-1
	30/04/x	gennaio x / febbraio x
	30/06/x	marzo x / aprile x
	31/08/x	maggio x / giugno x
	31/10/x	luglio x / agosto x
	31/12/x	settembre x / ottobre x
Oltre 20 kW	ultimo giorno mese y+2 (ogni mese)	mese y (ogni mese)

La rata di conguaglio sarà calcolata sull'effettiva produzione dell'impianto e sarà versata, qualora l'importo sia superiore alla soglia minima di 100,00 €, entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure da parte del Gse e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno. Nel caso in cui non sia raggiunta la soglia di 100 euro, il conguaglio viene erogato dal GSE contestualmente al successivo acconto previsto.

La nuova tipologia di erogazione verrà applicata **a tutti gli impianti solari fotovoltaici** (indipendentemente dalla potenza e dal Conto Energia di riferimento) e sarà operativa a **partire dalla rata di acconto di competenza del mese di gennaio del 2015.**

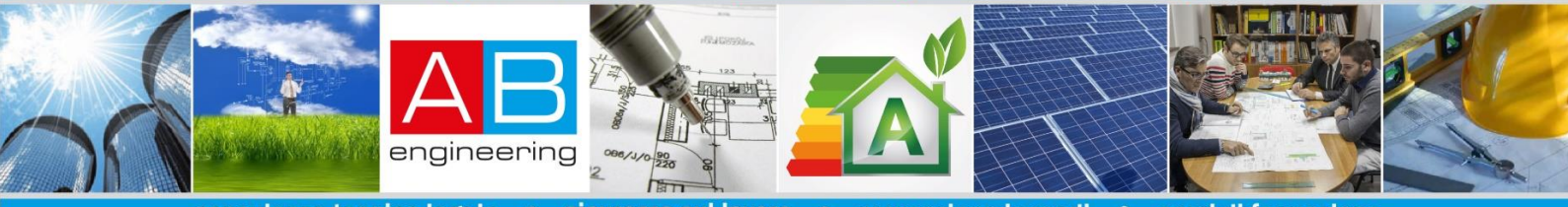

Illuminazione e risparmio con la tecnologia LED

Riteniamo che lo sviluppo della tecnologia LED nel settore dell'illuminazione sia ormai ad un livello tale, sotto più profili, da essere uno dei riferimenti sia in ambiente domestico che pubblico ed aziendale.

L'indicatore costi/benefici ci consiglia sempre più di valutare l'uso dell'illuminazione a LED. Da anni ci sentiamo dire da più parti che è la scelta giusta: noi però riteniamo che ogni scelta debba essere fatta in maniera "consapevole" e non suggerita da questo o quel produttore. Proprio per essere maggiormente informati e diventare più consapevoli, riportiamo un estratto di interessante articolo di Monica Scaglione, tratto da una rivista del Sole24Ore, che ti può aiutare a comprendere meglio che cosa è il LED ed acquisire una metodologia per valutarne la sua convenienza.

Illuminare con luci a LED

Con l'eliminazione delle vecchie lampade a incandescenza (quelle con il filamento) dal mercato si è ricorso ad alternative tra la quali le lampade a LED, acronimo che deriva dall'inglese Light Emitting Diode, diodi a emissione luminosa.

I LED hanno una emissione luminosa maggiore rispetto alle lampade a risparmio energetico e hanno una maggiore durata, il tutto senza ricorrere a sistemi di alimentazione complessi.

Quest'anno il premio Nobel per la fisica è stato assegnato ai giapponesi Isamu Akasaki e Hiroshi Amano della Nagoya University e Shuji Nakamura dell'Università della California Santa Barbara, tre scienziati che hanno condotto una ricerca che ha permesso la creazione di una nuova generazione di LED (a luce blu) a basso consumo energetico in grado di funzionare a bassa tensione anche con l'energia fornita da un pannello fotovoltaico, con enormi ricadute positive sulle persone che vivono in zone nelle quali non si ha accesso alla rete elettrica e conseguentemente per progetti speciali.

I LED sono con sempre più frequenza utilizzati per illuminare showroom e centri commerciali, alberghi, uffici e abitazioni perché forniscono una luce in grado di definire i volumi di architetture e di design senza abbagliare, con prodotti in grado di garantire diversi effetti di illuminazione.

È possibile installare luci a LED senza bisogno di variare gli impianti preesistenti; in fase di scelta del tipo di illuminazione che si desidera ottenere è consigliabile usare sempre prodotti di alta qualità e tenere presente che anche se i parametri riportati sulla confezione dai vari produttori sono identici conviene utilizzare, per un unico ambiente, la stessa marca per avere la stessa colorazione di luce. Utilizzati con consapevolezza tecnica forniscono una resa visiva simile a quella della luce naturale.

È presente un gran numero di lampadine LED utilizzato nei sistemi di illuminazione professionali, ma per l'utilizzo nelle abitazioni sono presenti tre tipologie principali:

LED a bulbo (consigliati per sostituire lampadine a incandescenza o alogene);

faretti LED (raccomandati per la sostituzione dei faretti alogeni);

tubi LED (non adatti alla sostituzione di tubi fluorescenti); LED integrati in lampade (prodotti molto diffusi sul mercato e di elevata qualità).

La tecnologia LED è in generale migliore di quella delle lampadine a risparmio energetico (**CFL**, **lampadine compatte fluorescenti**) se c'è necessità immediata della massima luminosità, se si richiede una luce regolabile, se si vuole evitare il mercurio per questioni di sicurezza (per esempio in una nursery), se si richiede una miglior resa di colore.

Negli altri casi, le lampadine CFL di alta qualità possono rappresentare una buona alternativa, offrendo un livello di efficienza superiore con costi inferiori.

Nell'illuminazione pubblica i LED sono sempre più indicati in quanto emettono luce bianca e consentono, soprattutto, di limitare la dispersione di luce attorno all'elemento illuminato garantendo il contenimento delle immissioni luminose in atmosfera e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi europei di risparmio energetico nell'illuminazione pubblica.

Milano sarà la prima grande città italiana che illuminerà le proprie strade con i LED con notevole riduzione dei consumi, innovativa soluzione già intrapresa da altre metropoli come Los Angeles, Oslo e Copenaghen. Entro agosto 2015 verranno sostituiti ben 141 mila punti luce presenti sul territorio comunale, ma già ad aprile, con l'inizio dell'Expo, l'80% degli impianti sarà rinnovato.

LED anche per la Cappella Sistina: dopo tre anni di lavori, che hanno previsto lo studio, la progettazione e poi l'installazione di due nuovi impianti (uno di climatizzazione, trattamento e ricambio dell'aria e uno di illuminazione), è stata adottata la soluzione di illuminazione con tecnologia LED realizzata ad hoc per la Cappella Sistina che, oltre a permettere un significativo risparmio di energia e un effetto cromatico senza precedenti, non sottopone le opere d'arte a stress derivanti da gradienti termici (riscaldamento) né all'effetto indesiderato delle radiazioni ultraviolette e infrarosse.

Il progetto PremiumLight

Visto il rapido sviluppo tecnologico e i nuovi requisiti di legge a livello comunitario che hanno modificando rapidamente il mercato dei prodotti per l'illuminazione, è aumentata la difficoltà, sia per i compratori domestici sia per quelli professionali, di una panoramica completa sui prodotti per l'illuminazione di buona qualità e nella selezione di prodotti di alta qualità in linea con le esigenze individuali ed energeticamente efficienti.

Proprio per questo è nata l'iniziativa internazionale PremiumLight, progetto coordinato dal Dr. Bernd Schäppi dell'Agenzia Austriaca per l'Energia, supportato da un consorzio di 12 partner in Europa (partner per l'Italia è il gruppo eERG del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano), che intende **supportare i consumatori e gli acquirenti professionali nella scelta di sistemi di illuminazione efficiente e di alta qualità**, supportando il quadro legislativo a livello europeo.

PremiumLight si occupa di lampadine con tecnologia LED e compatte fluorescenti (CFL); l'iniziativa offre le linee guida per gli acquisti, informazioni sui test attualmente in corso e vari strumenti a sostegno della domanda e dell'offerta di prodotti efficienti per la massima qualità nell'illuminazione di interni.

Collegandosi al sito www.premiumlight.eu si potranno infatti analizzare i test eseguiti su 80 lampadine CFL e LED in vendita nel territorio europeo, in particolare i test effettuati su lampadine e faretti LED e lampadine CFL di diversi produttori.

Nel sito inoltre c'è una sezione che offre un approccio semplice in 3 passi utile alla corretta scelta di una buona lampadina che una volta installata soddisfi le aspettative:

Passo 1 - Dove e come illuminare?

Passo 2 - Informazioni sui criteri di scelta (qualità ed efficienza)

Passo 3 - Trovare la lampadina desiderata nei negozi o on-line

In particolare, nel passo 1, si consiglia di verificare **il tipo di lampadina più adatto al locale e all'utilizzo (nella figura vengono mostrate** le tipiche fonti luminose utilizzate nei diversi locali della casa e il tipo di lampadina più appropriata), di verificare **le possibilità di sostituzione delle vecchie e inefficienti lampadine con CFL e LED, e scegliere il tipo di lampadina (a goccia, faretti) e infine di verificare la luminosità della lampadina, ovvero il flusso luminoso desiderato per la lampadina da scegliere. Il flusso luminoso deve corrispondere a quello della lampadina sostituita.**